

AER NEWS

**ASSOCIAZIONE
EDITORI
RADIOTELEVISIVI**

QUINDICINALE DI INFORMAZIONE RADIO - TV
edito dall' **AER** - Associazione Editori Radiotelevisivi
Presidente: Avv. Marco Rossignoli
Direttore Responsabile: Fabrizio Berrini
" **AER NEWS** " : iscritta il 06/09/1994 al N.22/94
Registro della Stampa del Tribunale di Ancona.
Sede: Via Matteotti 31 60100 Ancona - C.P. 360
TEL 071 - 2075048 FAX 071 - 2075098

ANNO III NUMERO 4

DIFFUSIONE A MEZZO FAX

7 MARZO 1998

L' **AER** unitamente all' **ANTI** e al **CORALLO** (che rappresentano complessivamente circa 1300 emittenti locali) organizzano

MERCOLEDI' 25 MARZO 1998 - ORE 10.00

a ROMA - CINEMA METROPOLITAN

(Via Del Corso n.4, Roma - nei pressi di Piazza del Popolo)

IL CONVEGNO NAZIONALE

**"EMITTENTI LOCALI: ALZIAMO LA VOCE!
CON AER, ANTI, CORALLO PER IL FUNZIONAMENTO,
LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIFORMA
DEL SETTORE"**

Il programma provvisorio prevede una introduzione del Segretario **AER** Berrini; indi le relazioni del Presidente **AER** Avv. Rossignoli, del Presidente **ANTI** Avv. Porta e del Presidente **CORALLO** Dott. Bardelli. Seguiranno gli interventi di rappresentanti del Governo, Parlamentari e esponenti politici.

Hanno già confermato la propria partecipazione l'On. Vita, Sottosegretario alle Comunicazioni; l'On. Storace, Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi; il Sen. Carlo Rognoni, V. Presidente del Senato; il Prof. Porro, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Corerat; l'On. Melandri (PDS); l'On. Romani (Forza Italia); l'On. Giulietti (Sinistra Democratica); il Sen. Bosi (CCD); l'On. Rogna (Partito Popolare); il Dott. Bellucci (Rifondazione Comunista); l'On. Landolfi (AN); il Sen. Semenzato (Verdi); il Sen. Folloni (CDU). Moderatore sarà Elena Angelino, Segretario Generale **ANTI**. Presenzierà il Prof. Parisi Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

E' atteso un confronto serrato che si snoderà sulle molteplici problematiche del settore che attendono una decisa ed urgente risposta da parte del Governo, delle Istituzioni e delle forze politiche.

Già si annuncia numerosissima la rappresentanza delle imprese che giungeranno da ogni parte di Italia per sostenere le proteste e le proposte di **AER**, **ANTI** e **CORALLO** in ordine al Disegno di Legge 1138, alla problematica della assegnazione delle frequenze, alle altre problematiche urgenti del settore.

DISEGNO DI LEGGE 1138: PER MOLTI ASPETTI RESTA INSODDISFACENTE

Il 20/2 u.s. il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro delle Comunicazioni On. Maccanico a presentare al Senato il nuovo testo del Disegno di legge 1138. Lo stesso dovrebbe essere ora esaminato dalla Commissione Lavori Pubblici in sede referente. Vediamo ora in sintesi il contenuto del Disegno di Legge:

a) le emittenti locali commerciali operano sulla base di licenze (e non di concessioni). Tali licenze devono essere

rilasciate sulla base di un regolamento emanato dall' Authority e consentono l'esercizio di:

- emittenti radiotelevisive locali aventi scopi di informazione;
- emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione. Queste ultime devono impegnarsi a trasmettere tra le 7.00 e le 22.00 se emittenti televisive e tra le 7.00 e le 20.00 se emittenti radiofoniche programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittenti televisive e centoventi minuti al giorno se emittenti radiofoniche. Tali programmi devono essere

Segue a Pag. 2 >>>

autoprodotti, per almeno la metà del tempo devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali e radiogiornali diffusi per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per centoventi giorni a semestre. A tali emittenti saranno riservati la pubblicità dello Stato e degli enti pubblici e l'accesso alle provvidenze dell'editoria e ad altri incentivi.

b) L'esercizio di emittenti locali che non svolgono l'attività a scopo di lucro (cosiddette non profit), non trasmettono pubblicità e si avvalgono di donazioni e sponsorizzazioni, è consentito previa autorizzazione (trattasi di nuova regolamentazione delle emittenti che oggi vengono definite comunitarie). Tali emittenti non sono tenute al pagamento di canoni o contributi e possono stipulare convenzioni di servizio per la promozione di enti a carattere culturale, etnico, politico o religioso a seconda della particolare istanza di cui tali soggetti sono portatori, nonché convenzioni di servizio con enti locali aventi sede nel territorio ove avviene l'irradiazione.

A tali emittenti è inoltre riservata la pubblicità dello Stato e degli enti pubblici e l'accesso alle provvidenze dell'editoria e ad altri incentivi.

c) Le licenze commerciali locali possono essere rilasciate (se radiofoniche per un massimo di 15 province comprese al massimo in quattro regioni per un massimo di 12 milioni di abitanti e se televisive per un massimo di 3 regioni ovvero 4 nel centro e nel sud, per un massimo di 15 milioni di abitanti) se televisive esclusivamente a società di capitali o cooperative e se radiofoniche anche a snc e sas. Le TV locali devono avere almeno tre lavoratori (tra dipendenti, soci e amministratori) con regolare posizione previdenziale. Le radio almeno due lavoratori (tra dipendenti, soci e amministratori) con regolare posizione previdenziale.

D) Viene prevista una sanatoria per le emittenti legittimamente operanti (cioè operanti in virtù di provvedimento della Magistratura) attraverso la possibilità di ripresentare domanda di concessione attestante il possesso dei requisiti per ottenere la stessa, alla data di quest'ultima domanda.

E) Viene confermata la possibilità di operare compravendite di impianti e/o rami di azienda. Viene inoltre prevista la possibilità di dismettere l'attività a fronte del pagamento di un indennizzo secondo criteri stabiliti dall'Authority.

F) Viene estesa da sei a otto ore la possibilità per le emittenti locali di effettuare trasmissioni interconnesse. Durante queste ultime trasmissioni la quota destinata alla pubblicità locale non può essere superiore al 10% orario.

G) Vengono mantenuti per l'emittenza locale gli attuali limiti di affollamento pubblicitario.

H) Viene prevista la possibilità di splittare pubblicità per le imprese radiofoniche per non più della metà del tempo complessivo giornaliero dedicato alla pubblicità.

I) Le emittenti che si impegnano a trasferire entro due anni le proprie irradiazioni su cavo o satellite possono trasmettere telegiornali o radiogovernate oltre il limite del 35% orario. Tali emittenti non possono però trasmettere pubblicità in qualsiasi forma o sponsorizzazioni.

L) Viene sostanzialmente confermata la previsione della cosiddetta rete federale.

M) Viene prevista la possibilità che l'Authority autorizzi le emittenti nazionali a fornire programmi alle emittenti locali.

IL DISEGNO DI LEGGE, SEBBENE NEL SUO COMPLESSO SIA MOLTO MIGLIORATO RISPETTO ALLA FORMULAZIONE ORIGINARIA (si veda AER

NEWS n. 23 del 6/12/1997) RIMANE COMUNQUE ANCORA INSODDISFACENTE PER MOLTI ASPETTI. Infatti:

a) la suddivisione tra licenze commerciali e licenze con obblighi di informazione tanto auspicata dall'AER (perché permette alle imprese esclusivamente commerciali di coltivare a pieno la propria vocazione senza dover continuare a sostenere oneri per strutture redazionali sostanzialmente inutili per la realizzazione del prodotto editoriale, e allo stesso tempo introduce una forte valorizzazione per le imprese che intendono impegnarsi nel ruolo di informazione), viene realizzata in modo inaccettabile. Infatti viene reintrodotta l'obbligo dell'informazione per tutti i 365 giorni all'anno (ad eccezione dell'informazione relativa ai telegiornali e radiogiornali). Manca inoltre ogni raccordo con la normativa sull'editoria, sicché (incredibilmente) in molti casi le emittenti con obblighi di informazione pur avendo diritto alle provvidenze sull'editoria, di fatto, non avrebbero i requisiti per ottenerle.

b) Non sono state in alcun modo previste modalità di regolarizzazione della posizione delle emittenti titolari di regolare concessione, relativamente agli impianti eserciti dalle stesse in virtù di provvedimenti di sospensione della Magistratura amministrativa. Si tratta di impianti depennati dalla concessione (ad es. perché operanti su frequenze non consentite dal DM 31/1/83 e successive modifiche, ovvero perché relativi a regie aggiuntive o ponti mobili) nonché di impianti oggetto di ordini di disattivazione (ad es. per interferenze alla RAI e ad altri servizi), ovvero di impianti acquistati da emittenti operanti a seguito di provvedimenti della Magistratura di sospensione del diniego di concessione. Pur non essendoci dati esatti, si deve ritenere che oltre il 50% delle imprese televisive locali concessionarie e almeno il 30% delle imprese radiofoniche locali concessionarie eserciscano impianti in tale situazione giuridica. E' necessaria pertanto una soluzione normativa finalizzata alla risoluzione della problematica. Ciò è tanto più importante nel momento in cui viene prevista una sanatoria delle emittenti (e dei relativi impianti) privi di concessione, mentre non viene appunto prevista la regolarizzazione dei sopraccitati impianti eserciti da concessionari.

c) La possibilità per l'Authority di autorizzare le emittenti nazionali a fornire programmi alle emittenti locali non è stata accompagnata da chiare norme che impediscano disparità di trattamento nonché condizionamenti dell'emittenza locale da parte dell'emittenza nazionale.

d) Non vengono previste norme che, come auspicato dall'AER, introducano il principio di una pianificazione delle frequenze consistente non in una pianificazione astratta, bensì in una compatibilizzazione dell'esistente.

e) Viene sostanzialmente riproposta la rete federale RAI, cioè una rete della concessionaria pubblica ramificata e diversificata a livello provinciale in massimo raccordo con le istituzioni territoriali. E' evidente l'intenzione di portare nuovamente avanti il progetto di una rete pubblica (che sebbene priva di pubblicità) si pone in aperta concorrenza sul piano del ruolo e degli ascolti con l'emittenza locale, con conseguente grave danno per il pluralismo e la libertà di impresa.

LEGGE 488/92 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'EMITTENZA LOCALE.

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PRIMO BANDO PROROGATI AL 16 MARZO 1998.

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL SECONDO BANDO SCADONO DALL'1 AL 30 GIUGNO 1998.

Con Decreto del 16/2/98, pubblicato in G.U. del 20/2/98, il Ministro dell'Industria ha prorogato al 16 marzo 1998 il termine finale (originariamente previsto al 28 febbraio 1998) di presentazione delle domande relative al primo bando semestrale del 1998, per i contributi a fondo perduto previsti dalla legge 488/92.

Lo stesso Decreto ha stabilito che i termini di presentazione delle domande per il secondo bando semestrale sono fissati dall'1 al 30 giugno 1998. Pertanto le imprese radiotelevisive locali che non presenteranno domanda entro il 16/3 p.v. potranno farlo (con riferimento al secondo bando) tra l'1 e il 30/6/98.

Il motivo del rinvio del primo bando dal 28/2 al 16/3 è da ricondurre alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 1998 in tema di tassazione di contributi in conto capitale.

In conseguenza il Ministero dell'Industria ha dovuto modificare il calcolo delle agevolazioni espresse in ESN (Equivalentente Sovvenzionale Netto). I nuovi criteri sono stati definiti nella circolare ministeriale del 5/2/98 n.900043 pubblicata in G.U. del 24/2/98. Gli associati interessati potranno chiedere all'AER copia di tale circolare.

Ricordiamo che la legge 488/92 (applicabile a seguito di DM 20/11/97 anche alle imprese radiotelevisive locali) prevede la concessione di incentivi finanziari sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto di investimenti effettuati in determinati ambiti geografici del territorio nazionale (sono i territori considerati ammissibili agli interventi dei fondi strutturali U.E. - Obiettivi 1-2-5 bis e le aree individuate in base alla deroga prevista dall'art. 92.3.c del Trattato di Roma).

La misura del contributo varia da un minimo di 7,5% ad un massimo del 65% del costo degli investimenti.

**RIAPERTI FINO AL 31 MARZO 1998
I TERMINI PER PRESENTARE
I DATI AL GARANTE**

La legge n.29 del 27/2/98 ha riaperto ancora una volta i termini per presentare al Garante (da parte di coloro che non vi hanno già provveduto) la comunicazione relativa ai dati contabili del 31/12/1995 ed ai dati anagrafici (ivi compresi gli assetti partecipativi della società) del 28/2/97. Tale comunicazione dovrà essere redatta secondo le modalità e gli schemi previsti dal decreto del Garante 11/2/97 pubblicato sul Supp. Ord. n.38 alla G.U. n.43 del 21/2/97. Entro lo stesso termine del 31/3/98 dovranno essere inviati al Garante anche eventuali chiarimenti e/o integrazioni relativi alle comunicazioni già inviate.

Gli associati che non fossero in possesso di copia del decreto 11/2/97 potranno farne richiesta all'AER.

PRONTO IL TESTO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE PER LA FISSAZIONE DEI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO DEGLI IMPIANTI DELLE EMITTENTI

Il Ministero dell'Ambiente di intesa con i Ministeri della Sanità e delle Comunicazioni ha predisposto il testo del decreto interministeriale previsto dall'art.1, comma 6, lettera A) n.15 della legge 249/97 con il quale sono stati fissati i limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Il decreto, che per l'approvazione definitiva necessita del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, prevede come valore massimo di esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle emissioni radiotelevisive quello di 20 V/M.

Tale valore scende a 6 V/M in corrispondenza di asili, scuole, ospedali e case di cura.

L'AER rileva che i limiti previsti dal decreto sono eccessivamente rigorosi e, diversamente da quanto previsto dalla legge 249/97, non tengono conto delle norme comunitarie. L'AER ritiene infatti che il limite di esposizione debba essere previsto in ogni luogo in 27,5 V/M (tale limite è quello ad es. già previsto dalla normativa Regionale del Veneto). Tale limite di 27,5 V/M è infatti scientificamente riconosciuto come valido per garantire da esposizioni ai campi elettromagnetici generati da impianti radiotelevisivi.

Se il Decreto verrà emanato con riferimento ai limiti di 20 V/M e 6 V/M sopracitati l'AER valuterà di interporre ricorso al TAR.

**CANONI DI CONCESSIONE
ULTERIORI DECISIONI DELLA
MAGISTRATURA A FAVORE DELLA
EMITTENZA LOCALE**

Il Pretore di Roma Dott.ssa De Santis ha emanato nei giorni scorsi ulteriori sentenze con le quali ha dichiarato l'illegittimità della pretesa dei canoni di concessione 1994 da parte del Ministero delle Comunicazioni. Con le stesse sentenze il Pretore ha condannato il Ministero alle spese di causa.

Inoltre il TAR Toscana con una recente decisione ha stabilito che le modalità prescelte dal legislatore per addivenire ad un assetto definitivo del sistema delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione depongono nel senso della natura recettizia del provvedimento di concessione, con conseguente illegittimità dello stesso nella parte in cui determina l'obbligo del pagamento del canone fin dalla data di adozione del medesimo.